

CONTRATTO DI APPALTO

Tra

AZIENDA SPECIALE MULTISERVIZI DI MUGGIÒ, con sede legale in Muggiò, Piazza Libero Grassi, n. 3, con codice fiscale e partita IVA 02654490966, del legale rappresentante Andrea Parenti, nato a Milano il 06.07.1965, di seguito, per brevità anche *Azienda o Committente*,

e

SODEXO ITALIA S.P.A. con sede legale, in Cinisello Balsamo (MI), Via Fratelli Gracchi n.36, in persona dell'Institore Franco Bruschi, nato a Milano il 13 novembre 1964, residente a Fidenza (PR) Via Emanuelli n. 21, di seguito, per brevità, anche *Appaltatrice*

PREMESSO CHE

- a) con bando pubblicato in data 18 Aprile 2016, la Committente avviava una procedura selettiva per l'affidamento, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, del servizio di ristorazione scolastica e altri servizi ristorativi comunali – Periodo settembre 2016 / agosto 2021;
- b) all'esito delle operazioni di gara, l'appalto veniva aggiudicato alla società Sodexo Italia S.p.A., la cui offerta si allega al presente contratto a costituirne parte integrante;
- c) avviati i controlli in merito alla veridicità delle autocertificazioni presentate in sede di gara, si accertava che l'aggiudicataria possedeva i requisiti dichiarati;
- d) Direttore dell'esecuzione del contratto è il Direttore d'Azienda;

CIÒ PREMESSO TRA LE PARTI SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1

Premesse

1. Le premesse narrative, il bando, il disciplinare, il capitolato speciale e l'offerta presentata dall'Appaltatrice, i quali ancorchè non materialmente allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.

Art. 2

Oggetto

1. L'appalto ha per oggetto l'affidamento del servizio l'organizzazione e la gestione completa del servizio di ristorazione scolastica per alunni e personale docente e non docente delle scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado; bambini ed insegnanti Asilo Nido; bambini ed insegnanti dei centri ricreativi estivi; dipendenti comunali, dell'Azienda e convenzionati; anziani al domicilio, con gestione anche informatizzata della rilevazione presenze.
2. Le prestazioni oggetto dell'appalto sono dettagliatamente descritte nel Capitolato Speciale d'Appalto e nell'offerta presentata dall'appaltatrice, allegati al presente contratto.

3. Il Capitolato Speciale d'Appalto, le schede ad esso allegate e l'offerta presentata dall'Appaltatrice costituiscono, pertanto, parte integrante ed essenziale della disciplina contrattuale che l'Appaltatrice, nell'erogazione della prestazione dovuta, deve scrupolosamente ed integralmente osservare, garantendo gli *standard* qualitativi e le modalità di esecuzione ivi indicate.

Art. 3

Durata del contratto

1. Il contratto avrà validità fino al giorno 31 Agosto 2021.
2. Alla scadenza il contratto cesserà di produrre ogni e qualsivoglia effetto, senza bisogno di ulteriori formalità.

Art. 4

Organizzazione e modalità di erogazione del servizio

1. L'impresa si impegna a garantire l'erogazione del servizio di ristorazione nel rispetto delle modalità e delle tempistiche dettagliatamente indicate all'art. 6 del Capitolato Speciale d'Appalto.
2. L'Appaltatrice deve, inoltre, erogare le prestazioni assicurando il puntuale rispetto delle prestazioni offerte in sede di gara, di seguito sommariamente riepilogate:
 - a) la gestione delle derrate alimentari: qualificazione dei fornitori, introduzione di prodotti migliorativi ed innovativi rispetto ai requisiti minimi riportati nel CSA;
 - b) gli interventi di disinfezione, disinfestazione e derattizzazione secondo le prescrizioni contenute al punto 2 dell'offerta;
 - c) la gestione delle diete speciali (realizzazione di una cucina destinata alla preparazione delle diete speciali, acquisto dei prodotti, selezione dei fornitori, gestione delle derrate speciali nei luoghi di produzione e distribuzione, procedure adottate per la produzione e il confezionamento in sicurezza, somministrazione delle diete, formazione del personale per la gestione delle diete stesse);
 - d) la fornitura delle attrezzature e gli interventi di manutenzione straordinaria illustrati al punto 4 dell'offerta.

Art. 5

Comodato d'uso

1. L'Azienda, al fine di consentire l'espletamento delle prestazioni contrattuali, pone a disposizione dell'Appaltatrice i centri di cottura ed i refettori individuati nel Capitolato Speciale d'Appalto, che sono concessi in comodato d'uso per tutta la durata del contratto, unitamente agli impianti, alle attrezzature, ai macchinari ed agli arredi esistenti.
2. Per tutta la durata del contratto, l'Appaltatrice a propria cura e spese deve

farsi carico della manutenzione ordinaria e straordinaria delle attrezzature, dei macchinari e degli arredi, nel rispetto di quanto specificamente indicato nel Capitolato Speciale.

3. All'appaltatrice è fatto espresso divieto di:
 - trasferire a terzi la detenzione, totale o parziale, di tali beni;
 - apportare modificazioni, innovazioni o trasformazioni alle strutture nonché agli altri beni concessi in comodato.
4. Alla scadenza del contratto, l'Appaltatrice è tenuta a riconsegnare all'Azienda le strutture unitamente alle dotazioni concesse in comodato che devono essere uguali in numero, specie e qualità a quelle di cui all'inventario iniziale.
5. I beni devono essere riconsegnati all'Azienda in perfetto stato di pulizia, funzionamento e di manutenzione, tenuto conto della normale usura dovuta all'utilizzo durante la gestione.
6. In caso di danni a strutture, impianti, macchine, attrezzature ed arredi, l'Appaltatrice è tenuta al risarcimento integrale del danno per equivalente.

Art. 6

Importo dell'appalto

1. Il corrispettivo per ogni pasto, comprensivo di ogni onere oggetto dell'appalto, è fissato in complessivi Euro 3,97 (tre/97) oltre IVA a norma di legge.

Art. 7

Oneri relativi alla sicurezza

1. L'Appaltatrice ha indicato al Direttore dell'Esecuzione le misure che intende adottare nel corso dell'esecuzione per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro derivanti dalle interferenze delle lavorazioni.
2. In data 16.12.2016, inoltre, l'Appaltatrice ha consegnato al Direttore dell'Esecuzione il Documento di Valutazione Rischi, previsto dal combinato disposto degli articoli 17 e 28 del D.Lgs. 81/2008, o quantomeno copia della parte in cui sono disciplinate le scelte delle attrezzature di lavoro e delle sostanze o dei preparati chimici impiegati.

Art. 8

Revisione prezzi

1. A partire dal giorno 1 Settembre 2017, il corrispettivo dovuto per l'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto sarà oggetto di revisione da operarsi sulla base dell'indice di variazione dei prezzi per le famiglie di operai ed impiegati (F.O.I.) mensilmente pubblicato dall'I.S.T.A.T..

Art. 9

Osservanza delle condizioni retributive e normative previste dai CCNL

1. Nell'esecuzione del servizio oggetto del presente appalto, l'Appaltatrice deve

- applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro relativo alla categoria (Turismo-comparto Pubblici Esercizi) e negli accordi locali, integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono gli interventi anzidetti.
2. L'Appaltatrice è, altresì, tenuta ad applicare il contratto e gli accordi medesimi anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione.
 3. I suddetti obblighi devono essere osservati dall'Appaltatrice anche se non aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla sua natura industriale o artigiana, dalla sua struttura e dimensione e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica e sindacale.
 4. L'Appaltatrice è, altresì, vincolata all'osservanza delle Leggi e dei Regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori.
 5. A garanzia dell'osservanza degli obblighi sopra descritti viene operata una ritenuta dello 0,50% sull'importo di ogni certificato di pagamento. La Committente dispone il pagamento di quanto dovuto, per le inadempienze accertate dagli Enti competenti, a scomputo di tali ritenute suddette, qualora gli stessi Enti ne facciano esplicita richiesta.
 6. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente, l'Appaltatrice viene invitata, per iscritto, dal Direttore dell'esecuzione a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove essa non provveda o non contesti formalmente e motivatamente la legittimità della richiesta, entro il termine sopra assegnato, la Committente paga, anche in corso di esecuzione del servizio, direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'Appaltatrice in esecuzione del contratto.
 7. Nel caso di formale contestazione delle richieste da parte dell'Appaltatrice, il Direttore dell'esecuzione provvede all'inoltro delle richieste e delle contestazioni all'ufficio provinciale del lavoro per i necessari accertamenti.
 8. Le ritenute sono svincolate soltanto in sede di liquidazione del conto finale, ove gli Enti suddetti non abbiano comunicato alla Committente eventuali inadempienze entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della relativa richiesta del Direttore dell'esecuzione.

Art. 10

Cauzione definitiva

1. L'Appaltatrice garantisce l'esatto adempimento di tutte le obbligazioni del contratto ed il risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento nonché il rimborso delle somme pagate in più rispetto alle risultanze della liquidazione finale, a mezzo cauzione definitiva, prestata con la polizza fideiussoria n. 1583209/141, emessa da Società Generale, per un importo pari a Euro 227.761,84.



2. In caso di risoluzione del contratto dovuta per fatto e colpa dell'Appaltatrice, la Committente ha diritto di avvalersi della cauzione definitiva per le maggiori spese sostenute per il completamento del servizio.
3. In caso di inadempienze dell'Appaltatrice per l'inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza dei lavoratori presenti in cantiere, la Committente ha diritto di avvalersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'Appaltatrice.
4. La cauzione definitiva viene progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 75% dell'iniziale importo garantito.

Art. 11

Polizza di assicurazione per danni

1. In ossequio a quanto espressamente previsto dall'art. 53 del Capitolato Speciale, l'Appaltatrice ha trasmesso alla Committente la polizza di assicurazione (n. IT00018158LI16A) rilasciata da XL Insurance Company SE a copertura della Responsabilità Civile per danni a persone o cose, dei fruitori del servizio, della Committente o di Terzi verificatisi nel corso dell'esecuzione del servizio.

Art. 12

Coordinamento e controllo contabile - verifiche periodiche di conformità

1. In forza delle attribuzioni e dei poteri conferitigli dal D.Lgs. 163/06, il Direttore dell'esecuzione del contratto:
 - provvede al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del contratto;
 - assicura la regolare esecuzione del contratto da parte dell'Appaltatrice, verificando che le attività e le prestazioni siano eseguite in conformità dei documenti contrattuali.
2. Nello svolgimento di tali compiti, in particolare, il Direttore dell'esecuzione, con cadenza quadrimestrale, conduce le attività di verifica di conformità dirette a certificare che le prestazioni contrattuali siano state eseguite a regola d'arte sotto il profilo tecnico e funzionale, in conformità e nel rispetto delle condizioni, modalità, termini e prescrizioni del presente contratto, del Capitolato Speciale d'Appalto, nonché nel rispetto delle eventuali leggi di settore. Lo svolgimento di tale attività di verifica ha, altresì, lo scopo di accertare che i dati risultanti dalla contabilità e dai documenti giustificativi corrispondano fra loro e con le risultanze di fatto, fermi restando gli eventuali accertamenti tecnici previsti dalle leggi di settore.
3. Le operazioni di verifica, da eseguirsi in contraddittorio, devono essere focalizzate sullo stato e l'andamento dell'esecuzione contrattuale, l'eventuale

rispetto dei termini contrattuali, le osservazioni ed i suggerimenti ritenuti necessari, per una migliore erogazione del servizio.

4. Delle operazioni di verifica di conformità è redatto processo verbale ove, oltre ad una sintetica descrizione dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali e dei principali estremi dell'appalto, sono riportati:
 - il giorno della verifica di conformità;
 - le generalità degli intervenuti al controllo e di coloro che, sebbene invitati, non sono intervenuti;
 - i rilievi fatti dal Direttore dell'esecuzione;
 - le singole operazioni e le verifiche compiute;
 - il numero dei rilievi effettuati e i risultati ottenuti.
5. All'esito delle operazioni il Direttore dell'esecuzione provvede a raffrontare i dati di fatto risultanti dal processo verbale di controllo con gli eventuali dati relativi al contratto e con i documenti contabili e a formulare le proprie considerazioni sul modo con cui l'Appaltatrice ha osservato le prescrizioni contrattuali e le eventuali indicazioni del direttore dell'esecuzione e, sulla base di quanto rilevato, indica se le prestazioni sono state eseguite nel rispetto degli standard quantitativi o qualitativi richiesti, ovvero, riscontrando difetti o mancanze di lieve entità riguardo all'esecuzione, invita l'Appaltatrice ad eseguire le prestazioni il servizio nel pieno rispetto del presente contratto, del Capitolato Speciale d'Appalto e delle Leggi vigenti in materia, applicando ove ne ricorrano i presupposti le penalità previste dal successivo art. 14, riduzioni del corrispettivo dovuto o, nei casi più gravi, rifiutando il pagamento.

Art. 13

Pagamento

1. Il corrispettivo viene pagato in rate mensili, da pagarsi entro trenta giorni dalla presentazione di regolare fattura da parte dell'Appaltatrice, fatto salvo quanto previsto dal precedente art. 12 in relazione alla verifica di conformità delle prestazioni e rilascio del certificato di regolare esecuzione.
2. Il pagamento del corrispettivo è subordinato alla presentazione di un Documento Unico di Regolarità Contributiva che attesti che l'Appaltatrice è in regola con i pagamenti previdenziali.
3. L'Appaltatrice assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dall'art. 3 della Legge 136/10, impegnandosi a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo della provincia di Monza della notizia dell'eventuale inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.



Art. 14

Ritardi e penalità

1. L'Appaltatrice deve eseguire le prestazioni nel puntuale rispetto degli orari indicati nel presente contratto, nel rispetto delle prescrizioni del Capitolato Speciale d'Appalto e nell'offerta presentata in sede di gara.
2. In caso di mancata osservanza delle disposizioni contrattuali, ivi incluse le inosservanze alle norme del Capitolato e dell'Offerta presentata dalla concorrente, salvo il diritto al risarcimento dell'ulteriore danno, si applicano le penali di seguito indicate:
 - a) € 20,00 per ogni pasto giornaliero non fornito;
 - b) € 15,00 per mancata o ritardata rilevazione giornaliera e/o settimanale delle presenze;
 - c) € 250,00, per ogni singolo errore, qualora nella rilevazione giornaliera e/o settimanale delle presenze siano indicati quali fruitori del servizio utenti che, in realtà, non hanno consumato il pasto; si precisa che, in tal caso, l'entità della penale è più elevata rispetto a quello previsto rispetto alla precedente lettera b), dato che l'errore, oltre a comportare un ingiustificato arricchimento per l'impresa, genera un danno di immagine grave per la Multiservizi (comunemente, infatti, un ingiustificato addebito di un costo relativo ad un servizio non fruito ingenera nel cittadino un significativo senso di sfiducia nelle Istituzioni, che lo inducono, inoltre, a protestare vibratamente);
 - d) € 1.500,00 nel caso di fornitura di derrate avariate, in cattivo stato di conservazione e/o con cariche microbiologiche elevate;
 - e) € 1.000,00 per ogni violazione di quanto stabilito nell'allegato 2 del Capitolato Speciale relativo alle caratteristiche merceologiche degli alimenti;
 - f) da € 500,00 a € 1.000,00 per ogni prodotto scaduto, in evidente cattivo stato di conservazione o contenente corpi estranei inorganici ed organici rinvenuto nei magazzini/ frigoriferi o somministrato;
 - g) € 200,00 per mancato preavviso di tre giorni in caso di sospensione del servizio di ristorazione
 - h) € 100,00 per ritardi nella consegna o nella distribuzione delle vivande che superino di 20 minuti i tempi indicati nel presente capitolato.
 - i) € 200,00 per ogni violazione delle procedure previste dal piano di sicurezza predisposto dall'Impresa;



- j) € 100,00 nel caso di variazione del menù non comunicata e autorizzata da Multiservizi;
- k) € 100,00 per ogni violazione di quanto previsto dalle tabelle delle grammature a crudo (allegati 5 e 8 del Capitolato speciale);
- l) € 100,00 per ogni violazione di quanto stabilito nella tabella dei pesi a cotto fornita dalla ditta in fase di gara effettuando la verifica su n. 10 pesate della stessa preparazione;
- m) € 250,00 per mancata conservazione dei campioni di cui all'art. 49 del Capitolato Speciale;
- n) € 1.000,00 per ogni violazione di uno o più punti dell'art. 24 del Capitolato Speciale alle diete speciali, fermo restando che non si siano verificati danni alla salute degli utenti;
- o) € 200,00 per ogni violazione di quanto previsto negli allegati 11 e 12 del Capitolato Speciale relativi alle disposizioni tecniche in fase di preparazione, trasporto e distribuzione;
- p) Euro 1.000,00 per ogni mancato rispetto delle norme igienico-sanitarie riguardanti la conservazione delle derrate o quanto altro previsto dalla legge in materia;
- q) Euro 200,00 la mancata o non corretta applicazione delle indicazioni riportate nel manuale di autocontrollo;
- r) Euro 200,00 per ogni mancato rispetto per ogni violazione di quanto previsto nell'allegato 13 del Capitolato Speciale riguardante la pulizia e sanificazione di ambienti ed attrezzature
- s) € 500,00 per la mancata attuazione degli interventi di disinfestazione e derattizzazione;
- t) € 200,00 per ogni mancato rispetto delle norme sul personale;
- u) € 100,00 per ogni persona mancante al giorno rispetto al numero del personale previsto;
- v) € 50,00 nel caso di modifica nell'allocazione dei beni (attrezzature, macchinari e arredi) non conforme a quanto disposto dall'art. 27 del Capitolato Speciale;
- w) € 200,00 per mancata reperibilità del direttore o per assenza durante l'orario di servizio

3. Le penali si intendono riferite ad ogni singola violazione accertata presso una



specifica cucina o uno specifico refettorio: giornalmente, pertanto, possono essere riscontrate ed applicate una pluralità di violazioni e penali.

4. La penale è disposta dal Direttore dell'esecuzione ed annotata nei pagamenti in acconto.

Art. 15

Risoluzione del contratto

1. La Committente si riserva il diritto di risolvere il contratto, ai sensi dell'art. 1456 c.c., nel caso in cui l'Appaltatrice:
 - a. venga sottoposta ad una procedura concorsuale;
 - b. non osservi le istruzioni e le direttive fornite dalla committente nel corso dell'esecuzione del contratto;
 - c. non osservi gli obblighi previsti dall'art. 3 della Legge 136/10;
 - d. si renda responsabile grave inadempimento, grave irregolarità o ritardo nell'esecuzione del servizio dell'Appaltatrice;
 - e. sia destinataria di un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui agli art. 6 e 68 del D.Lgs. 159/2011, ovvero sia condannata con sentenza passata in giudicato per frodi nei riguardi della Committente, di subappaltatori, di fornitori, di lavoratori o di altri soggetti comunque interessati ai servizi, nonché per violazione degli obblighi attinenti alla sicurezza sul lavoro;
 - f. nel caso di sospensione unilaterale del servizio.
2. La Committente si riserva ogni diritto al risarcimento dei danni subiti. In tali casi la Committente può rivalersi sugli importi ancora dovuti all'Appaltatrice e può, altresì, sospendere i pagamenti relativi.
3. In sede di liquidazione finale dell'appalto risolto è determinato l'onere da porre a carico dell'Appaltatrice inadempiente, in relazione alla maggiore spesa sostenuta per affidare ad altra impresa l'esecuzione della fornitura.

Art. 16

Definizione delle controversie

2. Per ogni eventuale controversia relativa a validità, efficacia, interpretazione, esecuzione, scioglimento del presente contratto, è competente il foro di Monza.

Art. 17

Privacy

1. Le parti si prestano il vicendevole consenso al trattamento dei rispettivi dati personali, necessari per l'esecuzione del presente contratto, ai sensi e per gli effetti della legge 196/2003 (tutela della Privacy).

Muggiò, li 7 marzo 2017



Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 c.c., l'Appaltatrice dichiara di avere esatta conoscenza di tutte le clausole contrattuali di tutti i documenti allegati al contratto di cui ha potuto conoscere in modo approfondito e valutare attentamente.

Dopo approfondita lettura del presente contratto, ai sensi e per gli effetti degli art. 1341 c.c. e 1342 c.c. l'appaltatrice dichiara inoltre di voler specificamente approvare i seguenti articoli:

Art. 5 - Comodato d'uso gratuito

Art. 14 - Penalità

Art. 15 - Risoluzione del contratto

Two handwritten signatures in blue ink. The signature on the left is more complex and cursive, while the one on the right is simpler and more stylized.